

Deliberazione n. 2856

adottata dal Direttore Generale in data 17 DIC. 2003

OGGETTO: Rinnovo locazione Via Costituente Ditta SE.MA.

Premesso che l'Azienda ha in corso il Contratto di locazione con la Ditta SE.MA. Rep. N. 08 del 20.05.1998, scadente il 19 Maggio 2004;

Riscontrato che l'immobile ospita il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ed il Servizio Farmaceutico Territoriale, mentre al piano terra trova collocazione l'archivio centrale e il magazzino distrettuale;

Rilevato che l'Azienda ha appaltato i lavori della II^a Fase del P.O. Sirai di Carbonia che prevedono la totale ristrutturazione dell'attuale magazzino, per essere adibito a nuova mensa del P.O. Sirai, per cui necessita procedere all'immediato trasferimento individuando all'uopo il locale seminterrato in locazione della Ditta SE.MA.;

Precisato che per garantire la continuità operativa del magazzino Tecnico – economale è necessario reperire una collocazione dello stesso e che l'unica alternativa è la sistemazione del piano seminterrato dell'immobile in locazione in Via Costituente;

Tenuto Conto che l'Azienda con nota del 09.07.2003 ha richiesto alla Ditta SE.MA. il rinnovo contrattuale prevedendo i seguenti adempimenti:

- predisposizione di un'ulteriore superficie al piano terra da destinare a magazzino della Farmacia Territoriale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile;
- esecuzione di ulteriori lavori di adattamento e collegamento del piano seminterrato ai nuovi locali magazzino Acquisti da altra Ditta;
- fornire ed installare scaffalatura idonea per il magazzino Tecnico-economale;

Rilevato che il Servizio Acquisti ha curato la successiva corrispondenza e contrattazione con la Ditta sulla base delle decisioni Aziendali, così come da corrispondenza agli atti dell'ufficio;

Tenuto Conto che la Ditta SE.MA. ha dichiarato di accettare le richieste della ASL e precisamente:

- a) effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie richieste dalla ASL;
- b) realizzare il magazzino di Farmacia della superficie di circa mq. 407, al quale sarà applicato il medesimo canone vigente per l'attuale magazzino al piano seminterrato;
- c) realizzare:
 - 1- la chiusura dell'attuale magazzino al piano seminterrato per dividere il magazzino Tecnico – economale dalla zona Archivio;
 - 2- realizzare l'apertura per collegare all'attuale magazzino con il nuovo locale magazzino Acquisti in locazione da altra Ditta;
 - 3- fornire ed installare circa 100 ml. di scaffalatura che andrà ad integrare la scaffalatura che sarà trasferita all'attuale magazzino;il tutto per un costo di € 300,00 + IVA compresa la rateizzazione nell'arco di 12 mesi per il quale è stata acquisita la congruità da parte dell'Ufficio Tecnico della ASL;

Dato atto che è pattuito che il canone di locazione venga mantenuto nell'attuale misura, applicando per il magazzino di farmacia da realizzare il medesimo canone corrisposto per l'attuale magazzino il piano seminterrato;



- Costatato** che la Ditta vincola l'esecuzione di quanto richiesto dalla ASL al rinnovo contrattuale di ulteriori 6 anni;
- Precisato** che l'art. 11 dello schema di contratto prevede l'obbligatorietà per il locatore di fornire tutte le notizie ed atti occorrenti all'Agenzia per il territorio per la verifica della congruità anche pregressa stabilendo importanti penalità nell'eventualità che la Ditta non vi provveda, come in caso di inadempienza agli ulteriori impegni;
- Costatato** che il canone del nuovo magazzino di Farmacia pari ad € 2,68/mq + IVA se dovuta, così come previsto nel citato art. 11 dello schema di contratto, decorre dalla data di effettiva consegna dei locali alla ASL;
- Costatato** ancora che l'art. 08 dello schema di contratto consente alla ASL di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto entro il 30.04.2006, con scomputo sul prezzo di acquisto dalla quota del canone corrisposti "nei primi 24 mesi";
- Considerato** che il rinnovo contrattuale vincolato alla esecuzione delle migliorie, manutenzioni, adattamenti ed ampliamenti occorrenti alla ASL, in quanto in carenza di rinnovo la Ditta non avrebbe interesse alcuno ad aderire alle richieste della ASL;
- Precisato** ancora che l'Azienda conferma la necessità di disporre dei locali in argomento nonché dell'urgenza di acquisire le ulteriori aree e lavorazioni già enunciate in precedenza;
- Precisato** inoltre, che l'Azienda non può prescindere dal rinnovo nella considerazione che i lavori del P.O. Sirai devono avere immediato avvio e che gli stessi prevedono una durata di circa 4 anni, salvo proroghe;
- Atteso** che il Servizio Acquisti ha predisposto lo schema di contratto sulla base delle esigenze palesate dall'Azienda;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA


- 1) di disporre sin da ora il rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Carbonia – Via Costituente, costituito da piano terra di circa 1200 mq. e piano seminterrato di circa mq. 1613, con la Ditta SA.MA. srl con sede in Cagliari;
- 2) di adottare lo schema di contratto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;
- 3) di dare atto che la durata del contratto è determinata in anni 6 (sei) con decorrenza dal 20 Maggio 2004 e scadente il 19 Maggio 2010;
- 4) di dare atto che la stipula anticipata del rinnovo contrattuale consente alla ASL di disporre in via immediata dei lavori, ampliamenti o forniture previsti negli articoli 4,5,6 e 7 dello schema di contratto;
- 5) di demandare al Servizio Acquisti il puntuale pagamento della locazione, restando a carico del Servizio Acquisti l'aggiornamento annuo di cui all'art. 13 dello schema di contratto;

- 6) di dare atto che la spesa per la locazione, già prevista a bilancio e determinata, fatti salvi gli aggiornamenti contrattuali annui, come segue:
- A) per il piano terra a corpo = € 8.826,52 mensile, pari ad annui € 105.918,24 + IVA;
 - B) per il piano seminterrato a corpo = € 4.323,73 mensili, pari ad annui € 51.872,76 + IVA;
 - C) per il magazzino Farmacia Territoriale, con decorrenza dalla data di effettiva consegna: presuntivamente € 1.090,76 mensili (€ 2,68 x mq.407), pari ad annui € 13.089,12;
- 7) di dare atto che l'importo annuo presunto ammonta ad € 170.820,12, pari ad € 1.024.920,72 nei 6 anni contrattuali, sarà movimentata nei competenti esercizi sul codice 450100001;
- 8) di disporre la movimentazione della spesa di € 30.000,00 + IVA per l'installazione delle scaffalature di cui all'art. 6 dello schema di contratto sul codice 020500001 del piano dei conti sulle spese di parte corrente, da corrispondersi in rate mensili di € 2.500,00 + IVA decorrenti dalla data di effettiva installazione;
- 9) di sottoporre il presente atto a controllo ai sensi dell'art. 54 della L.R. 26 gennaio 1995 n. 5.


DIR. AMM.

DIR. SAN.

SERV. ACQ.



Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 2856 del 17 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 DIC. 2003 al 2 GEN. 2004


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



(Handwritten signature of Dr.ssa Margherita Cannas)

Approvata DAISAS n. 80 del 29-01-04

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Ass.to Sanità Controllo Atti

Settore Patrimoniale

Settore Attività Tecniche

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso
il Centro Direzionale dell'Azienda U.S.L. n° 7 in via Dalmazia a
Carbonia,

TRA

Il locatore: Società SE.MA. s.r.l., C.F. e P.I. n° 00806330916, con sede a
Cagliari in Via Generale Cagna n° 66, C.A.P. 09134, rappresentata dalla
Sig.ra Laura Bandiera, nata a Carbonia (CA) il 13/06/1967 C.F. BND
LRA 67H53B745V, in qualità di Amministratore Delegato, e dal Sig.
Giuseppe Palomba, nato a Cagliari (CA) il 20/02/1962, C.F.
PLMGPP62B20B354U, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione che agiscono con firma congiunta, che affitta,

E

Il Conduttore: Azienda U.S.L. n° 7, con sede a Carbonia (CA) in via
Dalmazia, C.F. e P.I. n° 02261310920, in seguito denominata ASL o
Azienda o Conduttore, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio
Salvatore Simeone nato a Iglesias il 29 agosto 1945 - C.F.
SMNMSL45M29E281V,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'oggetto della locazione consiste:

- a) nel piano terreno di un immobile con struttura in c.a. ubicato in Carbonia
fra la via Costituente ed il vico Costituente, comprensivo dell'area
antistante la via Costituente sistemata a parcheggi, con accesso autonomo

ed indipendente;

- b) nel piano seminterrato da adibire a magazzino, dotato di servizio igienico ed un vano ad ufficio, con due strade di accesso camionabili e parcheggi sul vico Costituente.

ART. 2 - La locazione avrà durata di anni 6 (sei) decorrenti dal 20/05/2004.

Ai fini del computo della penality di cui al successivo art. 14, il locatore è tenuto al rispetto dei seguenti termini:

- la consegna formale del magazzino di farmacia di cui al successivo art. 4 è prevista entro 5 (cinque) mesi dalla data di stipula del presente contratto;
- la realizzazione dell'apertura di comunicazione nel piano seminterrato, prevista dal successivo art. 5, deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del presente contratto;
- le lavorazioni e le forniture di cui al successivo art. 6 devono essere ultimate entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente contratto;
- gli interventi di cui al successivo art. 7 devono essere ultimati entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Le consegne devono constare da appositi verbali sottoscritti dal locatore e dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda, in rappresentanza del conduttore; tali verbali devono riportare con esattezza le superfici utili effettivamente consegnate e lo stato dei locali. La corresponsione del canone di locazione avrà decorrenza dalla data di effettiva consegna, proporzionalmente alla parte consegnata.

ART. 3 - Il conduttore, nell'arco della durata contrattuale non ha facoltà di

recesso, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 27 della L.27/07/78, n° 392.

ART 4 – Il locatore si impegna a realizzare entro e non oltre il termine di 5 (cinque) mesi dalla stipula del presente contratto la copertura e chiusura dell'attuale terrazzo e lastrico solare del piano rialzato, al fine di realizzare nuovi locali da adibire a magazzino di farmacia per una superficie utile minima di mq. 300; il progetto per l'esecuzione dei lavori dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Azienda nonché alle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di edilizia. I nuovi locali saranno locati alle medesime condizioni economiche previste per il magazzino del piano seminterrato, sulla base delle superfici utili effettivamente consegnate e con decorrenza dalla data di effettiva consegna. Nell'eventualità che si ritardi la consegna dei locali oltre il suddetto termine di cinque mesi saranno applicabili le penali previste dal successivo art. 14.

ART 5 – Il locatore si impegna a realizzare nel magazzino del piano seminterrato, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto, un'apertura di comunicazione nella parete del vano adiacente ai locali di proprietà della Sig.na Raffaella Bandiera. Nell'eventualità che la suddetta apertura non sia predisposta per essere funzionale entro il suddetto termine di dieci giorni saranno applicabili le penali previste dal successivo art. 14.

ART 6 – Il Locatore inoltre si impegna, così come da nota Prot. n. 23547 del 17.11.2003, sottoscritta dalla Ditta SE.MA. ed agli atti dell'ufficio, alla quale si rimanda, a garantire le seguenti lavorazioni, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto:

- fornitura e installazione delle scaffalature attrezzate di tipo industriale per archivi e magazzini del piano seminterrato, così come dettagliatamente elencate nell'allegato alla nota del 03.10.2003, sottoscritta dalla Ditta SE.MA., agli atti dell'Ufficio, al quale si rimanda;
- chiusura e separazione tra l'archivio amministrativo e l'attuale magazzino del piano seminterrato con fornitura e posa in opera di infisso in alluminio dotato di una porta a due ante, completo di vetri e accessori.

Per la corresponsione degli oneri inerenti i lavori e le forniture di cui al precedente art. 5 e al presente art. 6, le scaffalature saranno locate all'Azienda, che riconosce un canone mensile da corrispondersi in 12 (dodici) rate comprensive degli oneri di rateizzazione. Il canone mensile omnicomprendivo è determinato in € 2.500,00 + I.V.A.; le parti convengono sin d'ora che alla scadenza dei dodici mesi le scaffalature saranno di proprietà dell'Azienda senza necessità di ulteriori atti.

Nell'eventualità che il locatore ritardi i lavori e le forniture previste dal presente articolo oltre il suddetto termine di trenta giorni saranno applicabili le penali previste dal successivo art. 14.

ART 7 – Il Locatore si impegna ad effettuare i lavori necessari per eliminare le infiltrazioni di acque dalle coperture piane e pareti, nonché la possibilità di fuoriuscita di scarichi fognari e di allagamento di acque piovane dall'esterno con particolare riferimento al piano seminterrato, nonché ad effettuare tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'intero fabbricato, con ripresa di fessurazioni alle pareti, pavimenti, tinteggiature, servizi igienici e quant'altro, ivi compreso l'ampliamento e/o rinnovo della attuale climatizzazione, nonché l'ampliamento e/o rinnovo degli impianti di

ricircolo dell'aria nei locali privi di luce ed aria diretta, in particolare nei servizi igienici; deve inoltre essere revisionato l'impianto fognario.

Gli interventi sopra individuati devono essere effettuati nel termine di giorni 50 (cinquanta) dalla data di stipula del presente contratto; la mancata esecuzione comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art.

14.

ART. 8 - I locali di cui al precedente Art. 1, tenuto conto di quanto previsto agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono consegnati con vincolo di riscatto da parte dell'Azienda, da esercitare entro il 30 aprile 2006. Fino a tale data il locatore non può disporre liberamente dell'intero immobile, per il quale l'Azienda ha vincolo di prelazione. In caso di esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'Azienda, le parti concordano che all'atto dell'acquisto dell'immobile sarà portato in detrazione dal prezzo di vendita l'intero ammontare dei canoni corrisposti nei primi ventiquattro mesi di locazione, senza che il locatore possa avanzare riserve di sorta né tanto meno richiedere rimborsi e/o scomputi per qualunque spesa possa essere stata corrisposta a qualunque titolo in relazione alla locazione stessa, ivi comprese imposte e tasse (ICI, ILOR, IRPEF, INVIM, IRPEG, etc.). La SE.MA. dichiara espressamente di accettare sin d'ora il prezzo di vendita che sarà ritenuto congruo dall'Agenzia del Territorio.

ART. 9 - Il locatore consegna i locali al conduttore nello stato di fatto apportando gli ampliamenti, le modifiche e le sistemazioni previste nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, il tutto in conformità alle norme vigenti in materia edilizia ed in particolare alla Legge 46/90 e al D.Lgs. 626/94, garantendo i controlli e le verifiche periodiche degli impianti elettrici e

dell'impianto di terra.

Il locatore deve inoltre consegnare copia autentica del certificato comunale di agibilità del nuovo locale magazzino di farmacia.

ART. 10 - Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche e con le vigenti leggi sull'impiantistica e di aver ottenuto concessione di edificazione.

ART. 11 - Il prezzo massimo della locazione per il piano terreno è pattuito in € 7,36 (Euro sette e trentasei centesimi) mensili al metro quadro. Le parti concordano che la superficie minima dell'immobile oggetto di locazione è determinata in 1.199,26 mq. utili. Il canone mensile forfetario per il piano terreno è quindi fissato, fino a diversa determinazione dell'Agenzia del Territorio, in € 8.826,52 (Euro ottomilaottocentoventisei/52) oltre l'IVA di legge. Il prezzo massimo della locazione per il piano seminterrato è pattuito in € 2,68 (Euro due e sessantotto centesimi) mensili al metro quadro. Le parti concordano che la superficie minima dell'immobile oggetto di locazione è determinata in mq. 1.612,96 utili. Il canone mensile forfetario è quindi fissato, fino a diversa determinazione dell'Agenzia del Territorio, in € 4.322,73 (Euro quattromilatrecentoventidue/73) oltre l'IVA di legge. La liquidazione del canone del magazzino di farmacia sarà effettuata sulla base delle superfici effettivamente consegnate, rapportata al predetto canone di locazione di € 2,68/mq o al minor canone eventualmente determinato dall'Agenzia del Territorio con riferimento al piano seminterrato.

Il canone sopra individuato, da intendersi quale canone massimo richiesto dal locatore, è soggetto all'eventuale diversa determinazione in

ribasso da parte dell'Agenzia del Territorio, in sede di valutazione della congruità della locazione. Il locatore si assoggetta quindi sin da ora ad accettare un'eventuale diversa determinazione del canone da parte dell'Agenzia del Territorio.

In caso di rideterminazione in ribasso del canone da parte dell'Agenzia del Territorio il locatore si impegna a conguagliare le eventuali quote eccedenti già corrisposte dal conduttore.

Nella eventualità che il locatore, per propria inadempienza, ritardi immotivatamente la determinazione del canone da parte dell'Agenzia del Territorio, il medesimo riconoscerà alla Azienda, con decorrenza dal tredicesimo mese dalla data di stipula, una riduzione del 20% dei canoni mensili sopra indicati.

ART. 12 - Il canone sarà corrisposto dal conduttore in rate mensili anticipate, con liquidazione entro il giorno 10 (dieci) del mese di scadenza, con le modalità che saranno indicate dal locatore. Nella eventualità che il conduttore ritardi i pagamenti oltre i 90 giorni dalla scadenza, le parti pattuiscono espressamente fin da ora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che gli interessi dovuti saranno commisurati agli interessi legali vigenti.

ART. 13 - Ai sensi dell'art. 32 della citata legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% (lire settantacinque ogni cento lire) delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 14 - In caso di ritardo nella consegna del magazzino di farmacia

rispetto ai termini indicati al precedente art. 4, il locatore si assoggetta fin d'ora ad una penale di € 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo; qualora il ritardo si dovesse protrarre per oltre 30 (trenta) giorni, a partire dal trentunesimo giorno si applicherà una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In caso di ritardo nella realizzazione delle opere e nelle forniture previste dai precedenti articoli 5 e 6 rispetto ai termini ivi indicati, il locatore si assoggetta fin d'ora ad una penale di € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo; qualora il ritardo si dovesse protrarre per oltre 30 (trenta) giorni, a partire dal trentunesimo giorno si applicherà una penale di € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni e delle sistemazioni previste nel precedente art. 7 rispetto ai termini ivi indicati, il locatore si assoggetta sin d'ora ad una penale di € 20,00 (Euro venti/00) per ogni giorno di ritardo; qualora il ritardo si dovesse protrarre per oltre 30 (trenta) giorni, a partire dal trentunesimo giorno si applicherà una penale di € 40,00 (Euro quaranta/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il mancato adempimento di quanto previsto nel precedente art. 7, se protratto oltre i 120 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comporterà inoltre l'automatica deduzione dal canone mensile di locazione nella misura del 10% del medesimo, senza necessità di costituzione in mora, sino alla data di adempimento.

ART. 15 - Il conduttore, all'atto della stipula del presente contratto, si impegna a contrarre apposita polizza a copertura di incendi e di danni da terzi o dipendenti.

ART. 16 - Il conduttore si impegna al deposito, presso il locatore, all'atto dell'effettiva realizzazione dei lavori e delle forniture di cui ai precedenti articoli 5 e 6, di una cauzione dell'importo pari a tre mensilità del canone. Tale deposito, ai sensi dell'art. 8 della L. 392/1978, è produttivo di interessi legali che dovranno essere corrisposti annualmente al conduttore. Il deposito cauzionale, unitamente agli interessi maturati, sarà recuperato con le ultime rate di canone dovute al locatore, ovvero in caso di acquisto da parte dell'Azienda, sarà decurtato dal costo di acquisto al pari dei canoni mensili di locazione.

ART. 17 - Il conduttore si obbliga ad effettuare in proprio le spese di conduzione previste dal primo comma dell'art. 10 della legge 392/1978. Il conduttore dichiara non applicabile, nella fattispecie, i commi secondo e terzo dello stesso art. 9, atteso che intende provvedere in proprio anche al servizio di portineria. Restano a carico del locatore le spese per la manutenzione straordinaria e tutte le altre spese, oneri e tasse previste dalle norme vigenti in materia. Il locatore deve rendere il conduttore esente e libero da richieste da parte di terzi, a qualunque titolo, in ordine ad eventuali modifiche o maggiori pretese dal presente contratto di locazione.

ART. 18 - I locali sono concessi in locazione per il solo uso di uffici, ambulatori, archivi e magazzino farmacia al piano terreno e magazzini al piano seminterrato, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale. Il conduttore potrà comunque richiedere il mutamento di destinazione per proprie esigenze istituzionali. Ai fini degli artt. 34, 35 e 37 della legge 358/1978 la locazione interessa attività che comportano contatti diretti

con il pubblico. La SE.MA. non può comunque avanzare pretese di variazioni del canone e alcuna richiesta di indennizzo nella eventualità di variazioni d'uso da parte dell'Azienda nell'ambito dei compiti istituzionali.

ART. 19 - Resta convenuto che il conduttore, previa autorizzazione formale del locatore, può apportare varianti all'interno dei locali in locazione. Tali varianti, regolarmente autorizzate dal locatore, non possono costituire oggetto di maggiori pretese da parte di quest'ultimo all'atto della cessazione della locazione o all'atto dell'eventuale acquisto.

ART. 20 - Il presente contratto se non disdetto dal conduttore nel termine di mesi 6 (sei) dalla scadenza si intende rinnovato. Il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione nei termini suddetti solo per le motivazioni e per le modalità, se applicabili, previsti dall'art. 29 della legge 27/07/1978, n° 392, con espressa rinuncia all'applicazione del I° comma dell'art. 40 della medesima legge. Sono inoltre applicabili gli artt.30 e 31 della legge' 92/78.

ART. 21 - La presente locazione viene rilasciata con patto espresso di futuro riscatto così come meglio enunciato nel precedente art. 8. E' pertanto applicabile l'art. 39 della citata legge 392/1978.

ART. 22 - Eventuali controversie si intendono regolate dal Capo II della legge 27/07/1978, n° 392. Ai fini legali e contrattuali la sede legale è fissata presso la sede dell'Azienda USL in Carbonia.

ART. 23 - Le spese di registrazione, bollo, etc. inerenti il presente contratto di locazione sono a carico del locatore a tassa fissa trattandosi di prestazione soggetta a IVA.

Il presente contratto letto dalle parti e trovato conforme alle loro

volontà viene sottoscritto come segue:

SE.MA. srl

AZIENDA USL N° 7

L'Amministratore Delegato

Il Direttore Generale

SE.MA s.r.l.
Via Froid n° 8
09129 Cagliari

Carlo
Residente - AS

Spett.le U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia

Ci pregiamo sottoporVi nostra migliore offerta relativa alla locazione della scaffalatura industriale da realizzarsi nei Vostri magazzini di vico Costituente:

- € 750,00 + I.V.A mensili (settecentocinquanta).
- Condizioni: al termine della locazione, prevista in anni 6 (sei), l' impianto di scaffalatura è da ritenersi di esclusiva proprietà della A.S.L. n° 7.

Allegato: n°1 composizione e caratteristiche dell'impianto.

Distinti Saluti

Carlo Zamboni

Carbonia 03.10.2003

Archivio Aziendale

Pos.A

- n° 01 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 9870 mm e costituita da:
- n° 8 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.B

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 2490 mm e costituita da:
- n° 2 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.C-C1

- n° 2 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 6180 mm e costituita da:
- n° 5 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.D

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 7410 mm e costituita da:
- n° 6 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.E 1-E 2-E 3-E 4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11

- n° 11 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 4950 mm e costituita da:
- n° 4 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.F

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 2490 mm e costituita da:
- n° 2 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.G1-G2

- n° 02 strutture doppie, ciascuna di lunghezza totale 4950+4950+3720+4950+3720+2490 mm e costituita da:
- n° 4+4+3+4+3+2 = tot. 20 campate con luce 1200 mm
 - profondità 600 mm (600 + 600)
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

Pos.H1-H2-H3-

- n° 03 strutture doppie, ciascuna di lunghezza totale 4950+4950+9870+7410 mm e costituita da:
- n° 4+4+8+6 = tot. 20 campate con luce 1200 mm
 - profondità 600 mm (600 + 600)
 - altezza 4000 mm
 - n° 8 livelli di carico

CARATTERISTICHE ELEMENTI PRINCIPALI

Spalle da mm h 4000 x Prof 300 portata kg 1700 con interasse piano

Altezza primo piano 200 mm

Piano mm 1200 x 300 : RINF portata kg 210 curd

Capacità complessiva dell'impianto n° 2136 piani da mm 1200 x 300

SEMO srl
Carlo Fardella

SE.MA s.r.l.
Via Freud, 8
09126 Cagliari

Team ASUCCI
B

16679

SPETT.LE A.S.L. N° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia

OGGETTO: proposta rinnovo contratto di locazione con ampliamento struttura.

In riferimento alla Vs. del 09.07.03 prot. 3427 vi confermiamo il rinnovo del contratto di locazione rep. N° 8 del 20.05.98 relativo all'immobile sito in via Costituente Carbonia. Pertanto dichiariamo di accettare le condizioni di cui ai punti n° 1-2-3-4-5-6-7 riportati nella Vs. proposta di rinnovo.


Relativamente ai punti n°3 e n° 6, questi troveranno attuazione successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni comunali, specificando che i lavori saranno ultimati entro i sei mesi dal rilascio delle Concessioni Edilizie; mentre i punti n° 4 e n° 5 potranno trovare attuazione nell'immediato, previo accordo di modalità di intervento con il Vs. Ufficio Tecnico. Relativamente al punto n° 7 si comunica che entro il mese di settembre verrà formulata la ns. migliore offerta di locazione delle attrezzature occorrenti per la predisposizione delle scaffalature occorrenti per la formazione dell'archivio cartaceo e del magazzino.

Confermando ulteriormente tutte le Vs. condizioni Vi chiediamo quanto segue:

- a) durata locazione legale di anni 6 (sei)
- b) stipula del contratto di rinnovo entro il 30 settembre 2003.

Auspiciando la consueta collaborazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE
Laura Bandiera



Carbonia 11.08.2003

COPIA
Emilio OX
candace oventi
VBAENTE
- 9 LUG. 2003

Prot. 3427
Racc. A.R.

CARBONIA _____

Spett.le Ditta SEMA
Via Freud, 8
CAGLIARI

e, p.c. Al Geom. Sergio Bandiera
Via Costituente, 135
CARBONIA

Oggetto: Proposta rinnovo contratto di locazione con ampliamento struttura.

Sarebbe intendimento dell'Azienda scrivente di rinnovare, alla scadenza (20.05.2004), il contratto di locazione, Rep. N. 8 del 20.05.1998, dell'immobile sito in Carbonia Via Costituente.

Il rinnovo avrà una durata di anni 5 (cinque) ed è subordinato alla accettazione delle seguenti condizioni:

- 1) Diritto di prelazione all'acquisto da parte della A.S.L. 7, da esercitare entro il 30 Aprile 2006;
- 2) In caso di esercizio di prelazione di cui al precedente punto la Ditta SEMA riconoscerà alla A.S.L. 7 un recupero pari al 70% (settanta per cento) dei canoni di locazione corrisposti, dalla data del rinnovo fino alla data di acquisto, da portare in deduzione al valore di acquisto determinato dall'Agenzia del Territorio;
- 3) Ampliamento dell'attuale magazzino con ulteriore copertura di circa 500 mq., con disponibilità dell'area di accesso sul lato ferroviaria;
- 4) Effettuazione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'intero fabbricato, con ripresa di fessurazioni pareti, pavimenti, tinteggiature, servizi igienici e quant'altro, ivi compreso l'ampliamento e/o rinnovo della climatizzazione;
- 5) Effettuazione dei lavori di ripristino nel piano magazzino con eliminazione di possibilità di fuoriuscita di scarichi fognari e di allagamento di acque piovane dall'esterno;
- 6) Copertura e chiusura (anche di tipo leggero non in muratura) dell'attuale terrazzo e piano pavimento del piano rialzato, da adibire a magazzino di farmacia;
- 7) Fornitura di tutte le scaffalature attrezzate di tipo industriale per archivi e magazzini del piano seminterrato, secondo disegno e indicazioni della A.S.L..

Si chiede la conferma del rinnovo alle condizioni economiche in vigore e l'accettazione delle condizioni sopra riportate. In caso affermativo questa Azienda è disponibile a predisporre formale atto deliberativo per il rinnovo contrattuale.

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. n°7

CARBONIA (Cagliari)

La stipula formale del contratto potrà avvenire prima della scadenza del contratto in corso a condizione della effettiva attuazione di quanto richiesto nei punti che precedono.

~~Auspiciando la consueta collaborazione~~ si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti

IL DIRETTORE AMM. VO
Dr. G. A. FADDA

IL RESP. LE SERVIZIO ACQUISTI
Genn. G. AGULLI



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. E. SIMEONE

lett. SEMA proroga

SE.MA S.r.l.
Via Froid n° 8
09129 Cagliari

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 NOV. 2003
PROT. 2354E

Ing. Colucci
Carbone
direttore lavori

Geom. Agulli
prop. verifiche su
comparto - su
partiti e della p.m. ti
della faccenda
e.p.c.

Emilio
colloquio con
faccenda
partiti
e debito
faccenda
x
11/11/03

Spett.le A.S.L. n° 7
Al Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Al Resp.le Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli

OGGETTO: fornitura scaffalatura.

Vi comunichiamo la ripartizione della spesa relativa alla fornitura in oggetto:

- fornitura scaffali (vedi nota del 03.10.2003);	€. 24.000,00
- montaggio scaffali;	€. 3.000,00
- chiusura di separazione archivio amministrativo e magazzino aziendale con predisposizione di n° 1 (uno) infisso in alluminio anodizzato dotato di una porta a due ante completo di vetri e accessori, compreso la messa in opera;	€. 1.200,00
- Demolizione di muratura perimetrale per la formazione di un'apertura (dimensioni 2,50x3,00) atta a realizzare una intercomunicazione tra locali magazzino A.S.L. e locali proprietà Bandiera Raffaella il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;	€. 800,00
- interessi su dilazione pagamento;	€. 1.000,00
Totale	€. 30.000,00 + I.V.A.

Fermo restando quanto specificato nelle precedenti comunicazioni, distintamente salutiamo.

Carbonia 17.10.2003

L'Amministratore
Laura Bandiera
SEMA
Laura Bandiera

PREVENUTA 17.11.2003 Prot. ABS N. 1194

Prot. n. 4815 15 OTT, 2003

RACC. A.R.

Carbonia 13 ottobre 2003

Spett.le Ditta SEMA
Via Freud, 8
CAGLIARI

e, p. c. Geom. Sergio Bandiera
Via Costituente, 135
CARBONIA

e, p. c. Al Resp.le Settore Tecnico OO. PP.
Ing. Cristian Cocco
SEDE

OGGETTO: Rinnovo Contratto di locazione Via Costituente.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed in particolare alla nota di questa ASL Prot. 3427 del 09.07.2003 ed alle Vostre dell'11.08.2003 e del 03.10.2003.

L'Azienda è disponibile a rinnovare il contratto, alle condizioni di cui alla Vs. dell'11.08.2003 con le seguenti condizioni:

- A) La decorrenza sarà determinata dal 01 Novembre 2003;
- B) Devono essere assunti contatti immediati con l'Ing. Cocco per la definizione degli adempimenti di cui ai punti 4 e 5 della citata nostra Prot. n. 3427 del 09.07.2003;
- C) Deve essere fissato un termine per la consegna del magazzino di cui al punto 6 della citata nota;
- D) Resta escluso l'ampliamento richiesto al punto 3 della nota in esame;
- E) Dovrà acconsentire all'apertura di un vano di comunicazione con l'adiacente locale di proprietà della Sig.ra Bandiera Raffaella;

Relativamente al compenso per la scaffalatura elencata nella Vs. nota del 03.10.2003, questa Azienda è disponibile al riconoscimento di un canone di € 1.810,00 mensile per la durata di 12 mesi, con proprietà dell'impianto alla scadenza dei 12 mesi. La fornitura e installazione della scaffalatura dovrà essere realizzata entro il prossimo 12 Novembre.

Si resta in attesa delle Vs. determinazioni.

Distinti saluti.


Resp. Acc. Agulli

Resp. Sett. Patr./Arzo



Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simone

SE.MA S.r.l.
Via Froid n° 8
09129 Cagliari



Spett.le A.S.L. n° 7
Al Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Al Resp.le Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli

OGGETTO: fornitura scaffalatura.

Vi comunichiamo la ripartizione della spesa relativa alla fornitura in oggetto:

- fornitura scaffali (vedi nota del 03.10.2003);	€.	24.000,00
- montaggio scaffali;	€.	3.000,00
- chiusura di separazione archivio amministrativo e magazzino aziendale con predisposizione di n° 1 (uno) infisso in alluminio anodizzato dotato di una porta a due ante completo di vetri e accessori, compreso la messa in opera;	€.	1.200,00
- Demolizione di muratura perimetrale per la formazione di un'apertura (dimensioni 2,50x3,00) atta a realizzare una intercomunicazione tra locali magazzino A.S.L. e locali proprietà Bandiera Raffaella il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;	€.	800,00
- interessi su dilazione pagamento;	€.	1.000,00

	Totale	€. 30.000,00 + I.V.A.

Fermo restando quanto specificato nelle precedenti comunicazioni, distintamente salutiamo.

L'Amministratore
Laura Bandiera

SEMA srl

Carbonia 17.10.2003

AZIENDA U.S.L. N° 7

Via Dalmazia 83 - CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

Settore Ufficio Tecnico

Prot. N° 991 del 15-12-2003

Al Direttore Generale D.r Simeone Emilio
E p.c. Al Direttore Amministrativo D.r Fadda Antonio
" Al Direttore Sanitario D.ssa Cantone Rita
" Al Dirigente Servizio Acquisti Geom. G. Agulli
Loro sedi

Oggetto: Parere di congruità sulla *FORNITURA SCAFFALATURA* della ditta SE. MA. S.r.l. di Cagliari. Riferimento Protocollo 17 novembre 2003 n° 23.547.

Vista l'offerta della ditta SE. MA. S.r.l. con sede a Cagliari in Via Froid n° 8 sulla fornitura in oggetto si esprime il seguente parere.

La scaffalatura in esame, come meglio descritta nella scheda n° 3, ha uno sviluppo lineare di metri 220,17 (duecentoventi/17) per un'altezza di metri 4 e una profondità di centimetri 30, per una parte e profondità di centimetri 60 per la parte restante, la superficie utile totale dei piani assomma a metri quadrati 843,05 (ottocentoquarantatre/05)

Trattasi di una struttura costituita di n° 2.272 (duemiladuecentosettantadue)* piani delle dimensioni di mm 1.200 x 300 aventi ciascuno la portata di 210 Kg.

Le spalle della scaffalatura hanno ciascuna dimensioni di mm 4000 x 300 e portata di 1.700 Kg con interasse dei piani mm 500.

Sulla scorta dei risultati dell'appalto concorso per la *Fornitura e installazione di scaffalature per il magazzino generale del P.O. Sirai e il magazzino archivio Distretto di Carbonia* in data 11 maggio 2000, i cui risultati dell'aggiudicazione sono riportati nella scheda n° 1, per il magazzino del P.O. Sirai e nella scheda n° 2, per il magazzino archivio del Poliambulatorio del Distretto di Carbonia in Via Costituente, si può affermare che l'offerta in oggetto possa ritenersi congrua per la fornitura e messa in opera della scaffalatura.

Anche per i lavori di completamento e a dattamento del magazzino di Via Costituente, compresi nell'offerta in oggetto consistenti in:

- fornitura e messa in opera di un infisso in alluminio anodizzato a due ante;
- formazione di un'apertura delle dimensioni di m 2,50 x 3,00.


si ritiene che i compensi derivanti possano ritenersi congrui.

Pertanto si esprime parere favorevole sulla congruità sull'offerta per fornitura e messa in opera di cui all'oggetto per un importo complessivo pari a € 30.000,00 + IVA.

Distinti saluti

Carbonia 12 dicembre 2003

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Ingegnere Brunello Vacca



* Nell'offerta è riportato erroneamente all'ultima riga:

"Capacità complessiva dell'impianto n° 2176 piani da mm 1200 x 300"

Allegati:

- | | |
|-------------|--|
| Scheda n° 1 | Analisi dei prezzi scaffalature fornite per il magazzino del P.O. Sirai. (appalto concorso marzo 2000) |
| Scheda n° 2 | Analisi dei prezzi scaffalature fornite per il magazzino/archivio del Poliambulatorio Via Costituente (app. concorso marzo 2000) |
| Scheda n° 3 | Analisi dei prezzi scaffalature fornitura per il magazzino di Via Costituente. Offerta ditta SE.MA. Prot. 23.547 del 17/11/2003 |

SCHEDA n° 1.

ANALISI DEI PREZZI SCAFFALATURE FORNITE PER IL MAGAZZINO
DEL P.O. SIRAI
(APPALTO CONCORSO MARZO 2000)

scaffalature per magazzino locale seminterrato

lunghezza	profondità	altezza	n° piani	superficie	interpiano
9,00	0,40	3,00	6	21,60	0,50
8,00	0,40	3,00	6	19,20	0,50
3,00	0,40	3,00	6	7,20	0,50
18,00	0,80	3,00	6	86,40	0,50
5,00	0,80	3,00	6	24,00	0,50
4,00	0,80	3,00	6	19,20	0,50
6,54	2,20	3,30	2	28,78	1,65
53,54				206,38	

Prezzo della fornitura e messa in opera £ 23.450.000 + IVA 20%

Prezzo unitario £/mq 113.625 + IVA 20%

Prezzo unitario €/mq 58,68 + IVA 20%

Lunghezza totale (profondità m 0,40): $53,54 + 5,00 + 4,00 + (5 \times 6,54) = 95,24$

Prezzo unitario £/m 246.220 + IVA 20%

Prezzo unitario €/m 127,16 + IVA 20%

scaffalature per magazzino locale a piano terra

lunghezza	profondità	altezza	n° piani	superficie	interpiano
18,00	0,60	3,00	6	64,80	0,50
6,00	0,60	3,00	6	21,60	0,50
4,00	0,60	3,00	6	14,40	0,50
3,00	0,60	3,00	6	10,80	0,50
2,00	0,60	3,00	6	7,20	0,50
35,00	1,20	3,00	6	252,00	0,50
68,00				370,80	

Prezzo della fornitura e messa in opera £ 13.000.000 + IVA 20%


Prezzo unitario £/mq 35.059 + IVA 20%

Prezzo unitario €/mq 18,11 + IVA 20%

Lunghezza totale (profondità m 0,60): $68 \text{ m} + 35 \text{ m} = 103,00$

Prezzo unitario £/m 126.214 + IVA 20%

Prezzo unitario €/m 65,18 + IVA 20%



SCHEDA n° 2.

ANALISI DEI PREZZI SCAFFALATURE FORNITE PER IL MAGAZZINO
ARCHIVIO DEL POLIAMBULATORIO DI VIA COSTITUENTE
(APPALTO CONCORSO MARZO 2000)

scaffalature pesanti modulari

lunghezza	profondità	altezza	n° piani	superficie	interpiano
30,00	0,40	2,20	5	60,00	0,44
15,00	0,80	2,20	5	60,00	0,44
45,00				120,00	

Prezzo della fornitura e messa in opera £ 7.400.000 + IVA 20%

Prezzo unitario £/mq 61.667 + IVA 20%
Prezzo unitario €/mq 31,85 + IVA 20%

Lunghezza totale (profondità m 0,40): 45 m + 15 m = 60,00

Prezzo unitario £/m 123.333 + IVA 20%
Prezzo unitario €/m 63,70 + IVA 20%

scaffalatura mobile compattabile

lunghezza	profondità	altezza	n° piani	superficie	interpiano
4,15	0,30	3,01	7	8,72	0,43
66,40	0,64	3,01	7	297,47	0,43
70,55				306,19	

Prezzo della fornitura e messa in opera £ 54.500.000 + IVA 20%

Prezzo unitario £/mq 177.994 + IVA 20%
Prezzo unitario €/mq ** 91,93 + IVA 20%

Lunghezza totale (profondità m 0,30): 70,55 + 66,40 = 136,95

Prezzo unitario £/m 397.955 + IVA 20%
Prezzo unitario €/m 205,53 + IVA 20%

SCHEDA n° 3.

ANALISI DEI PREZZI SCAFFALATURE FORNITURA PER IL MAGAZZINO
VIA COSTITUENTE

scaffalature per magazzino

Posizione	lunghezza	profondità	altezza	n° piani	superficie	interpiano
A	9,87	0,30	4,00	8	23,69	0,50
B	2,49	0,30	4,00	8	5,98	0,50
C	12,36	0,30	4,00	8	29,66	0,50
D	7,41	0,30	4,00	8	17,78	0,50
E	54,45	0,30	4,00	8	130,68	0,50
F	2,49	0,30	4,00	8	5,98	0,50
G	49,56	0,60	4,00	8	237,89	0,50
H	81,54	0,60	4,00	8	391,39	0,50
	220,17				843,05	

Prezzo della fornitura e messa in opera € 27.000,00 + IVA 20%

Prezzo unitario €/mq 32,03 + IVA 20%

Lunghezza totale (profondità m 0,30): 220,17+ 49,56 + 81,54 = 351,27

Prezzo unitario €/m 76,86 + IVA 20%

SE.MA S.r.l.
Via Froid n° 8
09129 Cagliari

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 NOV. 2003
PROT. 2354E

Fig. Collet
Bandiera
est. re. loc. n. 10

Geom. Agulli
prop. verificare su
campi la - su
parti e della pos. ti
della fra. line -
e.p.c.

Enrico
colloca su M. base
facciamo fare
fonti
e debito
fonti
x 100%
05/11/03

Spett.le A.S.L. n° 7
— P Al Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Al Resp.le Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli

OGGETTO: fornitura scaffalatura.

Vi comunichiamo la ripartizione della spesa relativa alla fornitura in oggetto:

- fornitura scaffali (vedi nota del 03.10.2003);	€. 24.000,00
- montaggio scaffali;	€. 3.000,00
- chiusura di separazione archivio amministrativo e magazzino aziendale con predisposizione di n° 1 (uno) infisso in alluminio anodizzato dotato di una porta a due ante completo di vetri e accessori, compreso la messa in opera;	€. 1.200,00
- Demolizione di muratura perimetrale per la formazione di un'apertura (dimensioni 2,50x3,00) atta a realizzare una intercomunicazione tra locali magazzino A.S.L. e locali proprietà Bandiera Raffaella il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;	€. 800,00
- interessi su dilazione pagamento;	€. 1.000,00
Totale	€. 30.000,00 + I.V.A.

Fermo restando quanto specificato nelle precedenti comunicazioni, distintamente salutiamo.

Carbonia 17.10.2003

L'Amministratore
Laura Bandiera
SEMA
Laura Bandiera

PERVENUTA IL 27.11.2003 Prot. ABS N. 1194

Pos.A

- n° 01 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 9870 mm e costituita da:
- n° 8 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos.B

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 2490 mm e costituita da:
- n° 2 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos.C-C1

- n° 2 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 6180 mm e costituita da:
- n° 5 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos.D

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 7410 mm e costituita da:
- n° 6 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos.E 1-E 2-E 3-E 4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11

- n° 11 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 4950 mm e costituita da:
- n° 4 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos.F

- n° 1 strutture singole, ciascuna di lunghezza totale 2490 mm e costituita da:
- n° 2 campate con luce 1200 mm
 - profondità 300 mm
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos G1-G2

- n° 02 strutture doppie, ciascuna di lunghezza totale $4950+4950+3720+4950+3720+2490$ mm e costituita da:
- n° $4+4+3+4+3+2 = \text{tot. } 20$ campate con luce 1200 mm
 - profondità 600 mm (600 + 600)
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

Pos H1-H2-H3-

- n° 03 strutture doppie, ciascuna di lunghezza totale $4950+4950+9870+7410$ mm e costituita da: 22
- n° $4+4+8+6 = \text{tot. } 20$ campate con luce 1200 mm
 - profondità 600 mm (600 + 600)
 - altezza 4000 mm
 - n°8 livelli di carico

CARATTERISTICHE ELEMENTI PRINCIPALI

Spalle da mm h 4000 x Prof 300 portata kg 1700 con interasse piani mm.500
 Altezza primo piano 200 mm
 Piano mm 1200 x 300+1 RINF.portata kg 210 c.u.d.

Capacità complessiva nell'impianto n° 2176 piani da mm 1200 x 300

SEMO srl
Carlo Peroldi

Documento composto di
n° 25 pagine *fogli*


Il Responsabile del Servizio

[Signature]
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2856 DEL 17 DIC 2003


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità

e dell'Assistenza Sociale

Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
04 FEB. 2004
PROT. 2236

DG
DA
DS
Coll.S.
Bil
AAGG
Acq.

2


Prot. N. 3679/2.6/3 Cagliari, 29 GEN 2004
Risposta al foglio N.
del Allegati N.

Oggetto: **CONTROLLO ATTI ex artt. 54 e seguenti L.R. 26.01.1995, n° 5.**
Trasmissione Determinazione n° 80 del 29 GEN 2004

Al Direttore Generale dell'Azienda
U.S.L. n° 7
~~OLBIA~~ CARBONIA

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione citata in oggetto relativa alla deliberazione n° 2856 del 17/12/2003 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 5/95.

Il Direttore del 3° Servizio
- Dr. Gianfranco Giua -



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

04 FEB 2004


PROT. 2236

MI

Rag. GP/3.3

Dr. VO/Resp. 3.3

Rif.: controllo atti/asl 7 Carbonia/anno 2003/trasmissioni/trasm. 2856-17.12.2003.doc



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Deliberazione n° 2856 del 17/12/2003 dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia

Il Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie


- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5 «*Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale*» e in particolare gli artt. 54, 55, 56 e successive modificazioni recanti norme in materia di controllo sugli atti delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n° 633/P in data 14 aprile 2000, con il quale al Dr. Gianfranco Giua sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la deliberazione n° **2856** in data **17/12/2003** dell'Azienda **U.S.L. n° 7 di Carbonia** trasmessa al controllo ai sensi del predetto art. 54 della L.R. n° 5/95 e pervenuta in data **22/12/2003**;
- VISTE le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio;

D E T E R M I N A

La deliberazione n° **2856** in data **17/12/2003** dell'Azienda **U.S.L. n° 7 di Carbonia** avente ad oggetto «*Rinnovo locazione Via Costituente Ditta SE.MA.*» è **APPROVATA** in quanto esente da vizi.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Cagliari, li **29 GEN 2004**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr. Gianfranco Giua -

MI

Dr. VO/Resp. 3.3